

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro degli Affari Esteri

(SARAGAT)

e col Ministro dell'industria e del Commercio

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1964

**Sanzioni penali per infrazioni alle norme sull'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto all'interno della CEE**

ONOREVOLI SENATORI. — Il Regolamento n. 11 emanato il 27 giugno 1960 dal Consiglio della Comunità economica europea, ha dettato disposizioni per l'abolizione delle discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto, in applicazione dell'articolo 79 § 1 del Trattato istitutivo della CEE.

Con tale Regolamento si prevede l'obbligo per tutti i trasportatori di comunicare le tariffe, le convenzioni e gli accordi che comportino prezzi e condizioni di trasporto differenti a seconda del paese di origine e di destinazione della merce, di compilare un apposito documento di trasporto ed altresì si prevedono dei controlli

al fine di accertare l'esecuzione degli obblighi imposti ai vettori.

L'articolo 16 di detto Regolamento esplicitamente impone al Governo di stabilire sanzioni appropriate contro i vettori che si sottraggono alle misure di controllo o che si rifiutano di fornire le informazioni loro richieste sulle tariffe, convenzioni ed accordi sui prezzi e condizioni di trasporto, ovvero forniscono informazioni false.

Il Regolamento comunitario in questione, pur essendo immediatamente applicabile in ciascun Stato membro, come chiarisce l'articolo 189 del Trattato, richiede tuttavia in alcuni casi, come in quello del citato articolo 16, l'emanazione da parte di ogni Stato

di specifiche disposizioni che consentano un più agevole adattamento della norma stessa all'ordinamento giuridico interno, lasciando ovviamente facoltà di scelta in ordine alla forma e al contenuto di tali disposizioni.

Trattasi pertanto di emanare disposizioni che, lasciando impregiudicata la finalità sostanziale della norma comunitaria già operante nell'ordinamento interno in base alla efficacia sua propria, si limitino ad influire sulle modalità di applicazione della medesima.

Nel caso di specie, la previsione di sanzioni di natura penale a mero titolo contravvenzionale sembra la più idonea allo scopo, avuto riguardo all'esigenza di perseguire, con assoluta obiettività, la finalità della necessaria speditezza nell'accertamento e repressione delle infrazioni, unitamente a quello delle doverose garanzie che il procedimento penale può offrire nei confronti del contravventore.

Per provvedere al riguardo, si rende pertanto indispensabile l'adozione di un provvedimento di natura legislativa, che consente altresì di dettare disposizioni in merito all'effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti dallo stesso Regolamento.

In relazione a quanto sopra esposto il disegno di legge prevede, all'articolo 1, la sanzione dell'ammenda per tutti i trasportatori che, essendo soggetti all'osservanza delle disposizioni del Regolamento n. 11, omettono

di comunicare le tariffe, convenzioni ed accordi che comportino differenziazioni di prezzo basate sulla nazionalità della merce, ovvero forniscono notizie false.

Identica pena viene prevista nei confronti di chi omette di compilare e conservare il documento di trasporto.

Per quanto riguarda le modalità pratiche e di dettaglio per l'inoltro delle comunicazioni, viene fatto rinvio alle norme di esecuzione del citato Regolamento n. 11, che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Con l'articolo 2 si prevede l'ipotesi della omissione delle comunicazioni da effettuarsi su richiesta dell'Autorità nazionale competente, avuto riguardo all'esigenza di quest'ultima di disporre delle notizie che le venissero richieste dalla Comunità.

L'articolo 3, dopo aver determinato gli organi competenti per l'accertamento delle infrazioni, ne indica le attribuzioni in relazione agli specifici compiti da assolvere, tra i quali quello di assistere i mandatari della Comunità nell'esercizio dei loro poteri di controllo, secondo quanto stabilisce l'articolo 14 § 2 del Regolamento.

Questa stessa disposizione ha determinato altresì la necessità di prevedere le misure e i mezzi necessari a provvedere in caso di rifiuto del vettore di sottoporsi ai controlli: al riguardo, si è ritenuto doveroso affidare al giudice ogni potere di intervento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I vettori in quanto soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 11 del 27 giugno 1960 del Consiglio della Comunità economica europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 16 agosto 1960, i quali omettono di comunicare ogni utile informazione relativa alle tariffe, convenzioni, accordi sui prezzi e sulle condizioni di trasporto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento suindicato, ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

La stessa pena si applica ai vettori che si sottraggono agli obblighi previsti dall'articolo 6 del citato Regolamento, concernente la compilazione e la conservazione del documento di trasporto.

Per i termini e le modalità delle comunicazioni di cui al primo comma, si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica recante norme di esecuzione del Regolamento n. 11 suindicato.

**Art. 2.**

I vettori, gli armatori, i commissionari e gli intermediari di trasporto, nonchè coloro che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto, i quali non forniscono, nel termine che verrà ad essi prescritto, le informazioni di cui agli articoli 11 e 13 del Regolamento n. 11 indicato nel precedente articolo, che venissero loro richieste dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — ovvero forniscono informazioni false, sono puniti con l'ammenda da lire 75.000 a lire 200.000.

## Art. 3.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge spettano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè ai funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — muniti di apposito documento di riconoscimento.

Una copia del verbale di accertamento dovrà essere in ogni caso trasmessa al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — nonchè alla Questura della provincia nella quale ha sede l'impresa.

Al fine di controllare l'esecuzione degli obblighi imposti alle imprese dagli articoli 5, 6, 11 e 13 del Regolamento n. 11, indicato nel precedente articolo 1, i predetti funzionari ed agenti hanno facoltà di verificare libri e documenti, estrarne copia, accedere nei locali e nei veicoli o natanti delle imprese, esigere chiarimenti e notizie.

Essi assistono, se del caso, i mandatari della Commissione della Comunità economica europea nell'esercizio dei poteri a questi riconosciuti dal citato Regolamento, prestando ad essi l'aiuto necessario.

Nel caso in cui il vettore si opponga ai controlli di cui al presente articolo ed a quelli effettuati dai mandatari della Commissione in base all'articolo 14 del Regolamento n. 11 sopraindicato, il Pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica.

Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui al precedente capoverso è punito con l'ammenda da lire 75 mila a lire 200.000.